

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale - Total acidity (> 0,5 meq/l) R2009	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile - Volatile acidity (> 0,5 meq/l)	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acidità fissa - Fixed acidity (> 0,5 meq/l) R2009	OIV-MA-AS313-03 R2009

15A09373

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi - Assegnazione di risorse a valere sulla programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). (Delibera n. 66/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 1 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, tra i quali quello di Brindisi e prevede l'adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante «Norme in materia ambientale», nell'ambito del quale sono stati recepiti i contenuti della direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e visti in particolare:

l'art. 246 che prevede che i soggetti obbligati agli interventi di bonifica ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto a definire le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma;


l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la titolarità del procedimento per la bonifica sui siti di interesse nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale dispone, tra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legislativo dicembre 2011, n. 229, recante «attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;



Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione, attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

Visto l'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che dispone che questo Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna 25.000.000,00 di euro a valere sulla programmazione 2014 - 2020 del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), per l'attuazione dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007 concernente la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi;

Visto il decreto 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2000) con il quale è stato perimetrato l'ambito territoriale del sito di Brindisi entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 468 del 18 settembre 2001, e successive modifiche, recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale (SIN);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015), recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione»;

Vista la propria delibera 3 agosto 2012, n. 87, con la quale, tra gli altri, in attuazione degli interventi programmatici previsti nell'accordo di programma sottoscritto per l'area del sito di interesse nazionale di Brindisi sono stati stanziati 40 milioni di euro destinati alla bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda idrica;

Viste le delibere di questo Comitato in materia di codice unico di progetto (CUP);

Visto l'Accordo di Programma (AP) per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi, sottoscritto il 18 dicembre 2007 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da una parte, e dalla regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale di Brindisi, dall'altra;

Considerato che tale Accordo di programma prevede interventi volti alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, alla messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche, alla messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati che non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati e in danno dei medesimi, nonché, infine, alla bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere;

Vista la nota n. USG 3882 del 23 giugno 2015, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente il finanziamento di quattro interventi nell'ambito dell'attuazione del richiamato Accordo di programma del 18 dicembre 2007 per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi;


Considerato che alla suddetta nota USG 3882/2015 sono allegate la nota informativa per il Comitato predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredata della documentazione istruttoria relativa ai quattro interventi proposti al finanziamento, individuati in esito ad interlocuzioni con gli enti territoriali competenti e per i quali sono indicati i relativi cronogrammi di attuazione e della spesa;

Considerato che gli interventi proposti, per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro, si rivolgono alla matrice terreno, per verificare che le difformità dei valori rilevati non costituiscano rischio per l'uomo e per la contaminazione della risorsa idrica sotterranea, e alla protezione delle acque marine del porto di Brindisi e del corpo idrico superficiale di Fiume Grande, ed in particolare riguardano:

1) l'analisi di rischio sito specifica, per un costo di € 1.959.730,04, da realizzare in 52 settimane. Tale attività, tenuto conto delle difformità in termini di livelli di contaminanti in alcuni punti di indagine, è finalizzata a determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di contaminazione residua accettabili, presi a riferimento per la bonifica dei siti interessati, anche al fine di non vanificare gli interventi di bonifica sulle falde previsti nel pacchetto di interventi;

2) la caratterizzazione del villaggio residenziale «San Pietro», per un costo di 306.200,00 euro, da completare nell'arco di 52 settimane. È prevista l'elaborazione del piano di caratterizzazione e l'attuazione dello stesso mediante prelievi e analisi chimica di campioni, al fine di verificare l'assenza di potenziali sorgenti contaminanti la falda freatica. L'intervento prevede anche l'acquisizione dei parametri sito specifici dell'area necessari per la redazione dell'eventuale analisi di rischio;

3) la messa in sicurezza e bonifica della falda freatica in località «Costa Morena», compresa la realizzazione dell'impianto per il trattamento delle acque di falda (TAF), per un costo di € 13.969.700,00. Tale attività si svilupperà in un periodo di 72 settimane nel corso del quale è prevista la realizzazione di opere di barrieramento e di bonifica finalizzate sia ad impedire la diffusione della contaminazione verso corpi idrici recettori sia a rimuovere o mettere in sicurezza le sorgenti di contaminazione primaria, al fine di restituire le aree agli usi legittimi;



4) la messa in sicurezza e bonifica della falda freatica in località «Fiume Grande», compresa la realizzazione dell'impianto per il trattamento delle acque di falda (TAF). L'intervento, con un costo di € 8.764.369,96 ed una durata complessiva dei lavori di 72 settimane, prevede la realizzazione di opere di barrieramento e di bonifica mirate ad impedire la diffusione della contaminazione verso corpi idrici recettori e a rimuovere o mettere in sicurezza le sorgenti di contaminazione primaria, al fine di restituire le aree agli usi legittimi;

Tenuto conto che, sulla base dei cronogrammi dei diversi interventi, la proposta prevede l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, di cui € 1.000.000,00 per l'anno 2015, € 15.000.000,00 per il 2016 ed € 9.000.000,00 per il 2017;

Preso atto che con la nota n. 4131 del 28 aprile 2015, allegata alla citata proposta, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole sulle schede tecniche dei quattro interventi da sottoporre a questo Comitato per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

Vista la nota n. 51562 del 24 giugno 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, con la quale, in esito alle proprie risultanze istruttorie, detto Dipartimento ha comunicato di non aver osservazioni da formulare sulla citata proposta di finanziamento presentata dal Ministero dell'Ambiente;

Vista la nota DIPE n. 2987 del 3 luglio 2015, con la quale, in esito alla riunione preparatoria del Comitato del 24 giugno 2015, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica ha richiesto al Ministero dell'ambiente l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi necessari alla valutazione della proposta presentata;

Vista la nota n. 1316 del 21 luglio 2015 con la quale, in riscontro alla sopra indicata nota DIPE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in qualità di soggetto responsabile del citato accordo di programma cui è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi, ha trasmesso una relazione integrativa sugli interventi proposti al finanziamento mirata ad un loro inquadramento nel contesto delle iniziative previste dall'accordo di programma medesimo e ad una valutazione di coerenza degli interventi con le priorità generali delle risorse in via di assegnazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota n. 3561-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di una dotazione finanziaria da destinare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi:

1.1. è disposta l'assegnazione dell'importo di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, da destinare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi, finalizzati all'attuazione dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007, di cui alle premesse della presente delibera;

1.2. la dotazione finanziaria di cui al punto 1.1. è finalizzata all'attuazione dei seguenti quattro interventi:

a- la realizzazione di analisi di rischio sito specifica, per l'importo di € 1.959.730,04;

b- la caratterizzazione del villaggio residenziale San Pietro, per l'importo di € 306.200,00;

c- la messa in sicurezza, mediante barriera idraulica a protezione delle acque marine del porto di Brindisi, nonché la bonifica della relativa falda freatica di «Costa Morena», incluso l'impianto di emungimento e di trattamento delle acque di falda (TAF), per l'importo di € 13.969.700,00;

d- la messa in sicurezza mediante barriera idraulica a protezione del corpo idrico superficiale di Fiume Grande nonché la bonifica della relativa falda freatica, compreso l'impianto di emungimento e di trattamento delle acque di falda (TAF), per l'importo di € 8.764.369,96;

1.3. l'assegnazione di 25.000.000 di euro approvata con la presente delibera è articolata secondo il seguente profilo temporale che tiene conto dei cronogrammi presentati per i diversi interventi:

euro 1.000.000,00 per il 2015;

euro 15.000.000,00 per il 2016;

euro 9.000.000,00 per il 2017;


2. Modalità attuative:

le risorse destinate con la presente delibera agli interventi di cui al precedente punto 1.2 sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione responsabile dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007, in relazione al quale sono stati individuati gli interventi oggetto della presente delibera, nonché del coordinamento e vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi.

3. Monitoraggio degli interventi:

3.1. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 147/2013, presenterà a questo Comitato, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con la presente delibera. Tale relazione dovrà inoltre utilmente includere anche informazioni relative agli interventi finanziati con altre risorse, l'indicazione del soggetto attuatore e del codice unico di progetto, la descrizione e finalizzazione della relativa dotazione finanziaria assegnata;

3.2. Il monitoraggio degli interventi sarà assicurato dalla Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, nella quale dovranno affluire i dati e le informazioni relative a ciascuno degli interventi finanziati con la presente delibera;



3.3. Sarà cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dare adeguata pubblicità sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio degli interventi assicurato dalla Banca Dati Unitaria.

4. Disposizioni finali:

4.1. relativamente agli interventi di cui al punto 1.2, lettere *c*) e *d*), della presente delibera, concernenti la messa in sicurezza e bonifica della falda freatica e comprendenti anche la realizzazione dei relativi impianti di trattamento delle acque di falda (TAF), si dispone che i costi di gestione degli impianti dovranno essere posti, in quota parte ed in proporzione, a carico delle Aziende che risulteranno, agli atti istruttori del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aver sottoscritto la transazione di cui all'Accordo di programma del 18 dicembre 2007;

4.2. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valle della assegnazione disposta al punto 1. della presente delibera, provvederà all'aggiornamento dell'Accordo di programma del 18 dicembre 2007, attraverso una rimodulazione del quadro tecnico e finanziario originariamente previsto, una ridefinizione dei soggetti attuatori degli interventi ivi indicati e una rivisitazione degli strumenti operativi e finanziari connessi, anche al fine di proseguire e completare gli interventi già programmati ed in corso di attuazione;

4.3. per quanto non specificamente previsto dalla presente delibera restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo ai termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, alle modalità di revoca dei finanziamenti e alle eventuali conseguenti riprogrammazioni.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. n. prev. n. 3559

15A09395

DELIBERA 6 agosto 2015.

Regione Campania - Programmazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). (Delibera n. 70/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità

programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC*) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'art. 1, commi 117, lettere *a*) e *b*) e 468, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono complessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 1, commi 517 e 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), concernenti il concorso delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, successivamente modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 398, lettere *a*, *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce gli importi del complessivo contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario devono assicurare per l'anno 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni medesime in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (CSR);

Considerato che, in applicazione del citato art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154/2014) prevede, tra l'altro, di porre la copertura di un importo complessivo di 200 milioni di euro, per l'anno 2014, a carico della programmazione FSC 2007-2013;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC*) per il periodo 2007-2013;

